



COMUNE DI TRIUGGIO  
Provincia di Milano



---

# REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29.06.2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 13.03.2004

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI**

## **Parte 1<sup>^</sup>**

### **Regolamento di Assegnazione**

#### **Art.1**

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire sia l'attività del tempo libero nell'ambito dell'orticoltura e floricoltura, sia i rapporti sociali tra persone pensionate e non, mette a disposizione delle aree da destinare agli orti familiari. Le predette aree saranno destinate nella misura di 2/3 a favore di persone collocate in pensione e 1/3 ad altri cittadini che ne facciano richiesta.

#### **Art.2**

Qualora si verifichi che gli orti diventino liberi, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione Comunale lo comunicherà alla popolazione, invitando coloro che sono interessati a presentare domanda.

#### **Art.3**

Le domande saranno consegnate al protocollo del Comune, che vi apporrà il visto di ricevuta.

#### **Art.4**

Ogni nucleo familiare non potrà avere l'assegnazione di più orti.

La tassa di concessione dell'orto, da versarsi entro il 31 marzo, viene fissata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. A tal proposito, con congruo anticipo, l'Amministrazione comunicherà all'assegnatario dell'orto le modalità di pagamento.

#### **Art.5**

L'esame delle domande dovrà avvenire tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. età del richiedente secondo un ordine decrescente dal più anziano al più giovane;
2. componenti famiglia secondo un ordine decrescente dalla famiglia più numerosa al singolo componente;
3. n° di protocollo assegnato alle richieste

L'esame delle domande accerterà se il richiedente già possieda terreni nel territorio del Comune, nel qual caso la domanda non potrà essere accettata. A tal proposito verrà data precedenza a coloro che abitino in condominio o che comunque non possiedano terreno coltivabile.

#### **Art.6**

La concessione degli orti, che non è affitto agrario, si intenderà tacitamente rinnovata fino a quando una delle due parti non dia formale disdetta.

#### **Art.7**

L'Amministrazione Comunale, in caso di necessità, ha il diritto di rientrare, senza formalità, nel pieno e libero possesso dell'area concessa.

#### **Art.8**

La vigilanza sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o da persone o Enti da essa delegati.

## Art 9

In via transitoria, limitatamente alle procedure di prima applicazione del presente Regolamento, è possibile, allorquando non si raggiungono le percentuali di riserva previste dal precedente articolo 1) utilizzare le quote di riserva non assegnate nelle rispettive categorie di appartenenza, con attribuzione delle stesse ai soggetti appartenenti alle categorie che presentano invece eccedenze di domande, utilizzando a tale scopo le graduatorie già formate.

Per le successive assegnazioni si farà riferimento alle percentuali di destinazione di cui all'art.1) del presente Regolamento e precisamente la riserva dei 2/3 per i cittadini pensionati e di 1/3 per altri cittadini.

Qualora si rendessero liberi degli orti il Comune provvederà all'emissione del bando mediante avviso pubblico.

Le graduatorie, pensionati e altri cittadini, verranno stilate tenendo conto dei nominativi collocati in lista d'attesa nelle precedenti graduatorie e saranno integrati con i nominativi dei nuovi concorrenti al bando sulla base dei criteri determinati dal presente Regolamento.

La concessione dell'orto, relativamente alla categoria "altri cittadini", al fine di garantire una opportuna rotazione nella conduzione degli orti, avrà la durata di anni sette, a decorrere dalla stipula della relativa Convenzione individuale, al termine della quale verrà indetto un nuovo bando. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

## Parte 2<sup>^</sup>

### Regolamento di Conduzione

#### Art.1

Ciascun Aderente si impegna a lavorare lui stesso l'orto senza cederlo o sublocarlo. Se temporaneamente impossibilitato alla cura del terreno assegnato, può, in via eccezionale e non continuativa, farlo lavorare da altra persona.

#### Art.2

Ciascun Aderente si impegna a coltivare verdura e fiori per uso esclusivo della sua famiglia, evidenziando che l'innaffiatura degli stessi è consentita solo ed esclusivamente a mezzo innaffiatoio.

E' fatto divieto di:

1. svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola;
2. aggiungere strutture o costruzioni non previste nel presente regolamento;
3. usare sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica;
4. circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli;
5. lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
6. tenere animali entro il proprio lotto;
7. coltivare piante velenose la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
8. non sono ammesse alberature d'alto fusto;

#### Art.3

Ciascun Aderente si impegna ad assumere a suo carico i seguenti obblighi :

1. mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare la formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali ;
2. l'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
3. mantenere pulito l'apprezzamento in godimento e i sentieri d'accesso;
4. gli attrezzi e altri oggetti non dovranno essere abbandonati sul terreno;
5. garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
6. a non irrigare il lotto di terreno con acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale;
7. di procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
8. a non accendere fuochi in luogo, (es. griglia estiva) per alcun uso, né per bruciare sterpaglie.

#### **Art.4**

Ad osservare le istruzioni che gli saranno date per l'eventuale uso e manutenzione di parti comuni e limitrofe.

#### **Art.5**

A pagare alla data prestabilita la quota relativa alla tassa di concessione, determinata dalla Giunta Comunale.

#### **Art.6**

La concessione potrà essere revocata:

- a) se l'area risulterà incolta per più di un anno, ovvero sporca e disordinata, verrà revocata l'assegnazione senza che il concessionario possa accampare richiesta o pretesa di risarcimento danni
- b) per il mancato rispetto degli artt. 3 e 2;
- c) in caso di morosità nel versamento della tassa di concessione;

#### **Art.7**

E' vietato a tutte le persone estranee entrare negli orti, senza essere accompagnati da un membro della famiglia dell'assegnatario.

#### **Art.8**

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di costruzione, fissa o mobile. E' ammessa la delimitazione dell'appezzamento assegnato con rete plastica non rigida a maglia larga, di colore verde e avente un'altezza di mt. 1.00.

#### **Art.9**

Sono vietati tutti i rumori causati senza necessità e dovuti a mancanza di precauzioni volte al rispetto della tranquillità del vicinato.

#### **Art.10**

Gli orti sono dotati di un apposito composter o spazio per depositare i rifiuti organici.

#### **Art.11**

Il Comune, proprietario del terreno, conserva in permanenza il diritto di proprietà e di osservanza sul buon funzionamento dello spazio assegnato.

#### **Art.12**

Non è consentito agli aderenti trasferire la conduzione dell'orto ad altre persone, anche all'interno della propria famiglia.


## Art.13

Nel caso di decesso dell'assegnatario dell'orto, è consentito ai familiari l'utilizzo del raccolto producibile dell'annata, mentre al termine della stessa la concessione sarà automaticamente revocata.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 29.06.2001. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.03.2004.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Vincenzo Marchiano**



La modifica al presente regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio dal 13.4.2004 al 28.04.2004; ai sensi dell'art. 8 – comma 7 – del vigente Statuto Comunale, è entrata in vigore il 1° maggio 2004.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Vincenzo Marchiano**

